

Egregio Dott.
Pasquale DRAGO



ADP
ADP-2021-0015138
del 07-12-2021 08:56

Posta elettronica: p48drago@gmail.com

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI

CIG: 8935031CD3

Incarico di Presidente di Commissione

Premesso che

con Bando di gara pubblicato sulla GUUE del 18.10.2021 Aeroporti di Puglia S.p.A. ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità presso gli aeroporti di Bari e Brindisi;

in considerazione della peculiarità dell'affidamento, è opportuno avvalersi di professionista esterno di comprovata e qualificata esperienza;

Dato atto che

ad avvenuta scadenza del termine della procedura, sono pervenute le offerte di cui all'Attestato allegato alla presente per pronto riferimento;

tanto premesso, si comunica che la S.V. è stata designata quale Presidente della Commissione giudicatrice della procedura in oggetto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione AdP.

Contestualmente all'accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione dovrà inviare il proprio curriculum vitae e rendere le relative dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente.

Con successiva comunicazione sarà resa nota la data della seduta pubblica.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Arch. Marco CATAMERO*

Per Accettazione

Trascr. 10/12/2021

Pasquale Drago

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.



ADP
ADP-2021-0015762
del 30-11-2021 09:59

ATTESTATO

**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO
GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CIG: 8935031CD3**

Con riferimento alla procedura in oggetto si attesta che entro le ore 12:00 del 29.11.2021, sono pervenute sulla piattaforma Empulia le seguenti offerte:

ONTARIO	PI318969-21	Senza Titolo	Inviato 29/11/2021 11:19:26
New Città di Catania	PI318938-21	Offerta di gara	Inviato 29/11/2021 11:02:31
NOVABILITY	PI319006-21	Offerta Servizio PRM	Inviato 29/11/2021 11:43:53

Il Direttore Generale
Arch. Marco Catamerò

Spett.le

Aeroporti di Puglia SpA

All'uopo, il/la sottoscritto/a DRAGO dott. PASQUALE, nato/a a NOLETTA
il 01/01/1962 domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
qualità PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTI
di

di cui alla nomina prot. n. ADP-2021-0016138

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (*)

- a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

IN FEDE

Pasquale D'Amico

Egr. Avv.
Raffaella Calasso
SEDE



ADP
ADP-2021-0016140
del 07-12-2021 09:08

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO GLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CIG: 8935031CD3
Incarico di Componente di Commissione**

Si comunica che, come da delibera del CdA, a seguito della scadenza delle offerte di cui alla procedura in oggetto, la S.V. è stata designata quale Componente di Commissione.

Contestualmente alla accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni allegate alla presente; all'uopo si allega Attestato con le offerte ricevute.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco Catamerò

Per Accettazione



AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO



ADP
ADP-2021-0015762
del 30-11-2021 09:59

ATTESTATO

**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO
GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CIG: 8935031CD3**

Con riferimento alla procedura in oggetto si attesta che entro le ore 12:00 del 29.11.2021, sono pervenute sulla piattaforma Empulia le seguenti offerte:

ONTARIO	PI318969-21	Senza Titolo	Inviato 29/11/2021 11:19:26
New Città di Catania	PI318938-21	Offerta di gara	Inviato 29/11/2021 11:02:31
NOVABILITY	PI319006-21	Offerta Servizio PRM	Inviato 29/11/2021 11:43:53

Il Direttore Generale
Arch. Marco Catamerò

Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare
Dott.ssa A. Merdo

Spett.le

Aeroporti di Puglia SpA

All'uopo, il/la sottoscritto/a PIRASE NATALE, nato/a a CORRADO (W)
il 10/04/1971, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
qualità COMPONENTE di

di cui alla nomina prot. n. 16440/21

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (*)

- a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminoso o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

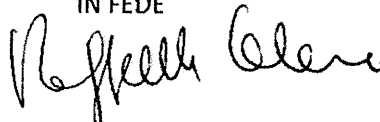
Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

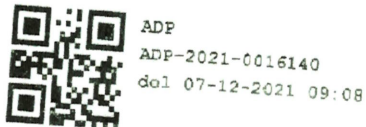
i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

10/12/2021

IN FEDE


Egr. Ing.
Cosima Nastasia
SEDE



**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO GLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI**

CIG: 8935031CD3

Incarico di Componente di Commissione

Si comunica che, come da delibera del CdA, a seguito della scadenza delle offerte di cui alla
procedura in oggetto, la S.V. è stata designata quale Componente di Commissione.

Contestualmente alla accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione deve
sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di
incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni allegate
alla presente; all'uopo si allega Attestato con le offerte ricevute.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco Catamerò

Per Accettazione
Cosima Nastasia



AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO



ADP
ADP-2021-0015762
del 30-11-2021 09:59

ATTESTATO

**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO
GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CIG: 8935031CD3**

Con riferimento alla procedura in oggetto si attesta che entro le ore 12:00 del 29.11.2021, sono pervenute sulla piattaforma Empulia le seguenti offerte:

ONTARIO	PI318969-21	Senza Titolo	Inviato 29/11/2021 11:19:26
New Città di Catania	PI318938-21	Offerta di gara	Inviato 29/11/2021 11:02:31
NOVABILITY	PI319006-21	Offerta Servizio PRM	Inviato 29/11/2021 11:43:53

Il Direttore Generale
Arch. Marco Catamerò

Responsabile
Ufficio Acquisti e Gare
Dott.ssa A. Merdo

Spett.le

Aeroporti di Puglia SpA

All'uopo, il/la sottoscritto/a COSIMA NASTASIA, nato/a a BARI
il 23.05.72, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
qualità di
COMPONENTE DI COMMISSIONE
.....

di cui alla nomina prot. n. 16140 del 7.12.21

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (*)

- a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

IN FEDE
Carlo Marone

Egr. Avv.
Gianluca Impedovo
SEDE



ADP
ADP-2021-0016140
del 07-12-2021 09:08

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO GLI
AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CIG: 8935031CD3
Incarico di segretario verbalizzante**

Si comunica che, come da delibera del CdA, a seguito della scadenza delle offerte di cui alla procedura in oggetto, la S.V. è stata designata quale segretario verbalizzante.

Contestualmente alla accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni allegate alla presente; all'uopo si allega Attestato con le offerte ricevute.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco Catamerò

Per Accettazione

AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO



ADP
ADP-2021-0015762
del 30-11-2021 09:59

ATTESTATO

**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITA' PRESSO
GLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI
CIG: 8935031CD3**

Con riferimento alla procedura in oggetto si attesta che entro le ore 12:00 del 29.11.2021, sono pervenute sulla piattaforma Empulia le seguenti offerte:

ONTARIO	PI318969-21	Senza Titolo	Inviato 29/11/2021 11:19:26
New Città di Catania	PI318938-21	Offerta di gara	Inviato 29/11/2021 11:02:31
NOVABILITY	PI319006-21	Offerta Servizio PRM	Inviato 29/11/2021 11:43:53

Il Direttore Generale
Arch.  Margo Catamerò

Spett.le

Aeroporti di Puglia SpA

All'uopo, sottoscritto/a GIANLUCA INESOW, nato/a NOCI (BA)
il 26/11/78, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in
qualità di
SEGREARIO VERBALIZZANTE

di cui alla nomina prot. n. 16190/21

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (*)

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) di non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - g operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

h) non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente all'affidamento;

i) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la gara.

IN FEDE

